

L'AUTORITA' DI AUDIT

IL CONTROLLO DI
SECONDO LIVELLO



AUTORITA' DI AUDIT

Lo svolgimento dell'attività di audit può essere assegnato ad un'autorità pubblica o ad un organismo pubblico, nazionale, regionale, locale che deve essere funzionalmente indipendente sia dall'AdG che all'AdC (art. 59 punto 1 lett. c) del Reg. (CE) 1083/06).

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

E' possibile istituire una sola Autorità di Audit per più Programmi Operativi gestiti dalla medesima Amministrazione titolare, assicurando in tal modo unicità e condivisione delle metodologie di audit.

All'interno dell'unica Autorità di Audit, è facoltà dell'Amministrazione individuare due distinte Sezioni:

- una dedicata al controllo del P.O. finanziato dal FESR ;
- l'altra al controllo del P.O. finanziato dal FSE.

La struttura di ciascuna Sezione sarà quindi dimensionata sulla base della complessità e della dimensione del singolo Programma Operativo e del numero dei controlli da eseguire.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Nel definire il modello organizzativo, la normativa non pone limiti all'affidamento all'esterno di attività: può essere selezionato un fornitore esterno cui demandare lo svolgimento di attività operative (es. lo svolgimento delle attività di verifica a campione o un servizio specialistico quale l'assessment rispetto ai rischi dei sistemi di gestione e controllo).

Tuttavia, gli organi coinvolti nelle attività di audit come i soggetti esterni devono essere comunicati alla Commissione nell'ambito del modello di strategia di audit. Tali soggetti esterni devono altresì dichiarare la propria indipendenza rispetto a ogni altro organo di gestione e controllo del P.O. nonché rispetto ai Beneficiari responsabili dell'avvio o dell'esecuzione delle operazioni.

LE FUNZIONI

Pianificare, gestire e coordinare le attività di audit lungo tutto il periodo della programmazione, al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo di un PO e la correttezza delle operazioni.

L'AdA elabora appositi rapporti che sintetizzano le attività di audit svolte e informano la Commissione sugli esiti di tale attività.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AdA E AGLI ORGANI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUDIT (art. 23 reg. 1828/06)

Relativamente all'autorità di audit e agli organismi di cui all'art. 62, par. 3, del reg. (CE) n. 1083/2006 lo Stato membro fornisce alla CE le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei rispettivi compiti e delle loro interconnessioni, compresa, se pertinente, la relazione con l'organismo di coordinamento di cui all'art. 73, par. 1, del reg. (CE) n. 1083/2006;
- b) l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l'indipendenza, l'indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualifiche o delle esperienze richieste;

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AdA E AGLI ORGANI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUDIT (segue)

- c) le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit;
- d) se del caso, le procedure relative al controllo, da parte dell'autorità di audit, dell'attività degli organismi che partecipano allo svolgimento degli audit inerenti al programma operativo;
- e) le procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

I COMPITI (art. 62 reg. 1083/06)

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Autorità di Audit è tenuta a:

- predisporre una strategia programmatica;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi di audit;
- tenere costantemente informata la Commissione circa gli esiti dei controlli e le attività poste in essere per attivare meccanismi correttivi in caso di irregolarità o carenze.

I COMPITI (segue)

- a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo;
- b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
- c) presentare alla Commissione entro nove mesi dall'approvazione del Programma Operativo una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alla lettera a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti a audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione *(nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una strategia unica di audit può essere comunicata ai sensi della lettera c)*

I COMPITI (SEGUE)

d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

- presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);

I COMPITI (SEGUE)

- formulare un parere, in base ai controlli e alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti;
- presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.
- e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale

Il rapporto finale

Nella fase conclusiva del programma, l'Autorità di Audit è tenuta alla stesura di un rapporto finale, inserito nella dichiarazione di chiusura, che:

- raccoglie il contenuto di tutti i rapporti di controllo effettuati nel corso del periodo di programmazione;
- evidenzia le carenze e le irregolarità rilevate;
- determinando l'ammontare della spesa affetta da tali irregolarità,
- rileva le somme recuperate;
- raccoglie i pareri sulla efficacia dei sistemi di gestione e controllo messi in atto per ciascun Programma Operativo sottoposto a controllo.

AUDIT DELLE OPERAZIONI (art. 16 reg. 1828/06)

1. Gli audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1° luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità dell'articolo 17 del reg. n. 1828/06. Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari.

AUDIT DELLE OPERAZIONI (segue)

2. Nell'ambito degli audit viene verificato il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'operazione rispetta i criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetta, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all'impiego o agli obiettivi da raggiungere;
 - b) la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
 - c) la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;
 - d) il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario in conformità dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

AUDIT DELLE OPERAZIONI (segue)

3. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari per definire l'entità di tali problemi. Le pertinenti autorità prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.

AUDIT DELLE OPERAZIONI (segue)

4. Solo le spese che rientrano nell'ambito dell'audit svolto in conformità del paragrafo 1 sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell'allegato VI ed al punto 9 dell'allegato VIII del Reg. 1828/06 *(tabelle relative alle spese dichiarate e agli audit dei campioni)*.

IL CAMPIONAMENTO (art. 17 reg. 1828/06)

1. Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni anno è basato in primo luogo su un metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6.

IL CAMPIONAMENTO

2. Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati tiene conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale e viene documentato sulla base dell'importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti.

L'autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare (*i parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell'allegato IV del reg. n. 1828*).

IL CAMPIONAMENTO

3. Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali, nel corso dell'anno precedente l'anno in cui viene presentato alla Commissione il rapporto annuale di controllo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del reg. 1828/06, sono state dichiarate spese alla Commissione per il programma operativo o, se del caso, per i programmi operativi rientranti in un sistema di controllo e di gestione comune. Per il primo periodo di dodici mesi l'autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni la cui spesa è stata dichiarata alla Commissione nel 2007 e nel 2008 come base per la selezione delle operazioni da sottoporre ad audit.

IL CAMPIONAMENTO

4. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante l'anno di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo. Per i programmi operativi in cui il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza, l'autorità di audit analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.

IL CAMPIONAMENTO

5. L'autorità di audit riesamina regolarmente la copertura consentita dal campionamento casuale tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo. Essa decide sulla base di una valutazione professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli organismi intermedi e degli assi prioritari.

IL CAMPIONAMENTO

6. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo. Quando il numero delle irregolarità rilevate è elevato o quando vengono individuate irregolarità sistematiche l'autorità di audit ne analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo. I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campionamento casuale.

In particolare le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.

DOCUMENTI PRESENTATI DALL'AUTORITA' DI AUDIT (art. 18 reg. 1828/06)

1. La strategia di audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 è definita conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento 1828/06 *(introduzione; base giuridica e campo di applicazione; metodologia; strategia e priorità dell'audit; valutazione dei rischi; ricorso al lavoro di terzi; risorse; relazioni)*

Essa viene aggiornata e riesaminata su base annuale e, se necessario, nel corso dell'anno.

DOCUMENTI PRESENTATI DALL'AUTORITA' DI AUDIT

2. Il rapporto annuale di controllo e il parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006 si basano sugli audit dei sistemi e sugli audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento nel rispetto della strategia di audit e sono redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati VI e VII del regolamento 1828/06.

Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» il rapporto annuale di controllo e il parere riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

DOCUMENTI PRESENTATI DALL'AUTORITA' DI AUDIT

3. La dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su tutte le attività di audit effettuate dall'autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. La dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo sono redatti conformemente al modello di cui all'allegato VIII del regolamento n. 1828/06.
Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» la dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

DOCUMENTI PRESENTATI DALL'AUTORITA' DI AUDIT

4. Qualora sussistano limiti alla portata del controllo o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nel quadro del parere annuale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e) di tale articolo, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e valuta l'entità del problema nonché il suo impatto finanziario.

DOCUMENTI PRESENTATI DALL'AUTORITA' DI AUDIT

5. In caso di chiusura parziale di un programma operativo la dichiarazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle transazioni che rientrano nella dichiarazione di spesa di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è redatta dall'autorità di audit conformemente al modello di cui all'allegato IX del regolamento n. 1828/06 e viene presentata assieme al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' (art. 74 del reg. 1083/06)

Per i P.O. per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40% della spesa totale, l'AdA non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell'art. 62, par. 1, lett. c) del reg. 1083/06.

In tal caso, lo Stato membro può scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento delle funzioni delle diverse autorità di gestione, di certificazione e di audit.

Di conseguenza non è, pertanto, necessario che le autorità di certificazione e di audit vengano designate ai sensi dell'art. 59, par. 1, lett. b) e c) *(tra le autorità o gli organismi pubblici)*.

COLLABORAZIONE DELLA COMMISSIONE CON L'AdA (art. 73 reg. 1828/06)

- La Commissione collabora con le AdA dei P.O. per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora lo Stato membro designi varie AdG, esso può designare un organismo di coordinamento

COLLABORAZIONE DELLA COMMISSIONE CON L'AdA (art. 73 reg. 1083/06)

- La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato con loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'art. 62 del reg. 1083/06 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei P.O.



FINE